

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

ANNO 2021

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge 147/2013.

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio dei rifiuti sulla base del principio « chi inquina paga »;

NORMATIVA E MODULISTICA

All'indirizzo www.comune.castellanza.va.it cliccando sul banner "Portale trasparenza SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI", in ottemperanza alla Delibera n. 444/2019 dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è possibile reperire ogni informazione in merito alla normativa tributaria, alle modalità di calcolo, alle agevolazioni previste oltre alla modulistica per per la dichiarazione di nuove utenze, cessazioni, variazioni, rimborsi rateizzazioni nonché la dichiarazione per richiedere agevolazioni anche ai fini dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Di seguito vengono riassunte le informazioni principali riguardanti la TARI

SOGGETTI PASSIVI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

OGGETTO D'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione della TARI, è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui per esempio le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ecc..

L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituisce presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 del c.c. dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

BASE IMPONIBILE

La TARI si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.

Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e similari;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

Nel caso di locali vuoti e non utilizzati, l'esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione di almeno una delle utenze relative ai servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas.

TARIFFE

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Le tariffe sono determinate con delibera del Consiglio comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quest'ultimo è redatto secondo la normativa vigente ed, in ottemperanza, alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

VERSAMENTO

SCADENZE :

- **1° RATA – SALDO 2020 e ACCONTO 2021** **entro il 31.07.2021**
- **2° RATA – ACCONTO 2021** **entro il 30.09.2021**
- **3° RATA – ACCONTO 2021** **entro il 31.12.2021**

Acconto pari al 80% calcolato con le tariffe TARI dell'anno precedente e rata di saldo a conguaglio del dovuto nell'anno precedente calcolato sulla base delle tariffe approvate con Delibera del C.C. n. 18 del 27.07.2020

Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta. Se l'importo del credito supera tale limite previsto, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

DICHIARAZIONE

E' necessario dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di variazione o di inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche residenti, in quanto si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

NOVITA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data dell'emissione dell'acconto dell'anno di tassazione, con conguaglio, calcolato a giorno, in fase di saldo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.
- Per gli alloggi utilizzati come Locazioni turistiche brevi o Case vacanze, e similari, si applica la tariffa delle utenze domestiche con attribuzione di un numero di componenti pari a quanto risultante nella Comunicazione al SUAP o nella Segnalazione certificata o Comunicazione di inizio attività, maggiorato degli eventuali componenti ivi residenti.

- Nel caso di presenza di più contratti di locazione contemporanei per lo stesso immobile, il tributo è dovuto dal proprietario, tenuto a presentare apposita denuncia con il numero dei componenti.

NOVITA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività, si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla Categoria di cui all'Allegato 1) del Regolamento TARI : 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla Categoria di cui all'Allegato 1) 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- In fase di prima applicazione della variazione intervenuta in seguito all'applicazione dell'art. 58 quinquies del D.L. N 124 del 26/10/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 157 del 19/12/2019, si considerano, in via presuntiva, appartenenti alla Categoria "studi professionali" i contribuenti rientranti nelle attività identificate da un codice ATECO compreso nella Sezione M "Attività professionali, scientifiche e tecniche" ovvero da un codice ATECO compreso nella Sezione Q Divisione 86, con esclusione dei Servizi ospedalieri, fatta salva la possibilità per il contribuente di comprovare l'appartenenza con ulteriore idonea documentazione
- **Il D.Lgs. n.116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio ha modificato diverse disposizioni del D.Lgs.n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati che impattano sul regime del prelievo comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti quali:**
 - a) **Definizione e classificazione dei rifiuti**
 - b) **Soppressione potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (viene meno il rifiuto assimilato)**
 - c) **Possibilità per l'UND di sottrarsi al servizio in privativa comunale e fruire del servizio di operatore privato abilitato.**
Seguiranno specifiche indicazioni.